

bale e deferirà l'esportatore al procuratore del Re per l'applicazione, oltre quelle del contrabbando, delle maggiori pene stabilite, nei singoli casi, dal Codice penale.

Uguualmente procederà nel caso in cui nei colli fossero, a scopo di praticare sostituzioni, manomessi i piombi o la legatura.

Copia del verbale, redatto dalla dogana, e degli atti relativi verrà rimessa al Ministero dell'istruzione.

Art. 178. - Delle multe percepite nel caso di cui al precedente articolo metà ripartita secondo le norme stabilite dagli artt. 119 e sgg. dalla legge doganale; fino al limite massimo di lire 10.000.

Nel caso dell'art. 136 metà delle multe sarà devoluta al detto fondo, e l'altra metà sarà ripartita, a cura del Ministero dell'istruzione pubblica, fra quei funzionari degli uffici di esportazione che abbiano scoperta la frode, ed anche fra gli estranei che abbiano messo in grado l'amministrazione di scoprire il contrabbando.

Il Ministero, sentito il Consiglio superiore, designerà l'istituto nel quale dovranno essere conservate le cose di cui, con sentenza civile o penale, sia stata pronunciata la confisca.

Ispettori onorari

* L. 27 giugno 1907, n. 386

Art. 47. - Coadiuvano nella tutela della conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte:

- a) gli ispettori onorari;
- b) le commissioni provinciali.

Art. 48. - In ogni circondario o comune in cui parrà opportuno sarà nominato per D. R. uno o più ispettori onorari dei monumenti e degli scavi.

La circoscrizione dell'ispettorato onorario è determinata di volta in volta nel decreto di nomina.

Art. 49. - Gli ispettori onorari vigilano sui monumenti e gli oggetti di antichità e d'arte esistenti nel territorio di loro giurisdizione e danno notizie alla soprintendenza competente di quanto può interessare la conservazione e la custodia, *promuovendo i necessari provvedimenti.*

La stessa vigilanza esercitano, sotto la dipendenza della soprintendenza competente, sugli scavi già in corso e su quelli che saranno permessi in avvenire, curando l'osservazione delle disposizioni di legge e denunziando gli abusi.

Adempiono inoltre a tutte le incombenze che siano loro affidate dalle soprintendenze in materia di tutela monumentale artistica.

Art. 50. - Gli ispettori durano in carica tre anni e potranno essere rieletti. Anche prima della scadenza dei tre anni potranno essere dispensati dall'ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'amministrazione.

Art. 51. - Il loro ufficio è gratuito.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese che giustificheranno aver dovuto sostenere per determinate incombenze che siano state loro commesse.

Art. 52. - L'ispettore onorario che esce di carica dovrà far consegna al pubblico funzionario che sarà designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detenesse per ragioni del suo ufficio. Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore.

Il Ministero provvederà affinché siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti documenti che gli siano necessari per il suo ufficio.

* R. D. L. 31 dicembre 1923, n. 3164

Art. 34. - Coadiuvano le soprintendenze nella tutela degli interessi artistici ed archeologici:

le commissioni provinciali;
gli ispettori onorari.

La composizione, la distribuzione, i compiti ed i modi di nomina e di funzione delle commissioni provinciali, degli ispettori onorari saranno disciplinate dal regolamento. (Il regolamento non è stato mai fatto).

Le funzioni dei membri delle commissioni provinciali e di ispettore onorario sono gratuite (con R. D. L. 9 ottobre 1924, n. 1627, è decretata la sostituzione dell'art. 34 R. D. L. 31 dicembre 1923, n. 3164 con un articolo in cui è detto che «fino all'entrata in vigore di tale regolamento saranno applicate le disposizioni del capo 5° della L. 27 giugno 1907, n. 386).

* R. D. 15 novembre 1928, n. 2657

Gli ispettori onorari e i membri delle commissioni provinciali per la tutela e la conservazione di monumenti degli oggetti di antichità e d'arte sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

X **Costituzione di speciali uffici per la custodia, la conservazione e l'amministrazione di singoli monumenti**

✓ * L. 16 giugno 1912

Art. 1. - Il Ministro della pubblica istruzione, udito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, potrà conferire ad impiegati di ruolo del Ministero medesimo l'incarico di dirigere speciali uffici per la custodia, l'amministrazione e la conservazione di singoli monumenti.

Tale incarico potrà essere conferito anche a personale onorario estraneo all'amministrazione.

A comporre questi uffici potrà essere chiamato personale appartenente al ruolo delle antichità e belle arti, di cui alla L. 27 giugno 1907, n. 386, o personale onorario, senza stipendio.

Ai capi onorari di questi uffici verrà dato il titolo di conservatori.

Omissis.

Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.

* R. D. 7 novembre 1942, n. 1564

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse «Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale» compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche.